



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°. 35 del 29/03/2021

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria.

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 09:00 convocata presso il Comune di Campogalliano, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	GUERZONI PAOLA SINDACO	P
2	TEBASTI DANIELA ASSESSORE	P
3	MESSORI MARCELLO ASSESSORE	P
4	ZACCARELLI LUISA ASSESSORE	P

Partecipa all'adunanza **Vienna Marcella Rocchi** in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- art. 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- art.1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021 avente ad oggetto "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 – contestuale approvazione relativo Regolamento" sono stati istituiti i canoni di cui ai commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ed è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997;

Presa visione del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale “ approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata; lo stesso è allegato a fini conoscitivi al presente atto (allegato A);

Considerato che il combinato disposto degli art. 42 comma 2 lettera f) e art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi, mentre quella relativa alla quantificazione delle tariffe è attribuita alla Giunta comunale;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021.

Dato atto che si rende necessario approvare nei termini di legge i coefficienti e l'articolazione tariffaria relativa ai Canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837;

Considerato che:

- 1) i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- 2) l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- 3) il Comune può graduare le tariffe standard di cui alla legge 160/2019 attraverso l'utilizzo di appositi coefficienti moltiplicatori per i vari presupposti del canone al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

Ritenuto pertanto opportuno:

- 1) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui

al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio

Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) approvare coefficiente e tariffe relativi al “Capo III – Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato C)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo IV – Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato D)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo V – Canone mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato E)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che i coefficienti moltiplicatori e l’articolazione tariffaria dei canoni oggetto della presente deliberazione sono tali da garantire gli equilibri del gettito di entrata realizzato con i tributi ed i canoni sostituiti ad opera della Legge 160/2019;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Terre d’Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- dal Responsabile territoriale del Settore Servizi Finanziari dell’Unione Terre d’Argine in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 4;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** i coefficienti moltiplicatori e l’articolazione tariffaria relativi ai canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837; i prospetti nei quali sono definiti coefficienti moltiplicatori ed articolazione tariffaria sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e specificatamente:

- **allegato B)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle esposizioni pubblicitarie;
 - **allegato C)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle pubbliche affissioni;
 - **allegato D)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento all'occupazione di suolo;
 - **allegato E)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento al canone mercatale;
2. **di dare atto** che i coefficienti e le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, Legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006.

DELIBERA INOLTRE

A seguito di separata ed apposita votazione, conclusasi unanimemente, di rendere il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile alla predisposizione degli avvisi di pagamento per il 2021 tenuto conto della scadenza del 31 maggio.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE
MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.**

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 26/03/2021

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 38 del 26/03/2021.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo

Bruno Bertolani



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°. 35 del 29/03/2021

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria.

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 09:00 convocata presso il Comune di Campogalliano, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	GUERZONI PAOLA SINDACO	P
2	TEBASTI DANIELA ASSESSORE	P
3	MESSORI MARCELLO ASSESSORE	P
4	ZACCARELLI LUISA ASSESSORE	P

Partecipa all'adunanza **Vienna Marcella Rocchi** in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- art. 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- art.1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021 avente ad oggetto "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 – contestuale approvazione relativo Regolamento" sono stati istituiti i canoni di cui ai commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ed è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997;

Presa visione del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione

del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale “ approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata; lo stesso è allegato a fini conoscitivi al presente atto (allegato A);

Considerato che il combinato disposto degli art. 42 comma 2 lettera f) e art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi, mentre quella relativa alla quantificazione delle tariffe è attribuita alla Giunta comunale;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che: *”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- *l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41 del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021.

Dato atto che si rende necessario approvare nei termini di legge i coefficienti e l'articolazione tariffaria relativa ai Canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837;

Considerato che:

- 1) i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- 2) l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- 3) il Comune può graduare le tariffe standard di cui alla legge 160/2019 attraverso l'utilizzo di appositi coefficienti moltiplicatori per i vari presupposti del canone al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

Ritenuto pertanto opportuno:

- 1) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui

al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio

Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) approvare coefficiente e tariffe relativi al “Capo III – Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato C)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo IV – Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato D)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) approvare coefficienti e tariffe relativi al “Capo V – Canone mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale del 26 marzo 2021, così come risultanti dall’ **allegato E)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che i coefficienti moltiplicatori e l’articolazione tariffaria dei canoni oggetto della presente deliberazione sono tali da garantire gli equilibri del gettito di entrata realizzato con i tributi ed i canoni sostituiti ad opera della Legge 160/2019;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

- dal Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Terre d’Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- dal Responsabile territoriale del Settore Servizi Finanziari dell’Unione Terre d’Argine in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 4;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** i coefficienti moltiplicatori e l’articolazione tariffaria relativi ai canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837; i prospetti nei quali sono definiti coefficienti moltiplicatori ed articolazione tariffaria sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e specificatamente:

- **allegato B)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle esposizioni pubblicitarie;
 - **allegato C)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento alle pubbliche affissioni;
 - **allegato D)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento all'occupazione di suolo;
 - **allegato E)** relativo alla definizione dei coefficienti moltiplicatori e dell'articolazione tariffaria con riferimento al canone mercatale;
2. **di dare atto** che i coefficienti e le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, Legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006.

DELIBERA INOLTRE

A seguito di separata ed apposita votazione, conclusasi unanimemente, di rendere il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile alla predisposizione degli avvisi di pagamento per il 2021 tenuto conto della scadenza del 31 maggio.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE
MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.**

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 26/03/2021

Il Responsabile del Settore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 - approvazione articolazione tariffaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 38 del 26/03/2021.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo

Bruno Bertolani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Guerzoni Paola

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 08/04/2021 al giorno 23/04/2021.

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi